

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato

Informazioni nazionali e moduli online concernenti la direttiva 2006/8/CE

Informazioni generali

La direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, mira a promuovere l'applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

La direttiva si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca. Tra la Danimarca e alcuni Stati membri vige l'accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria del 1977.

Le autorità di trasmissione sono competenti per l'invio delle domande. Le autorità di ricezione sono competenti per il ricevimento delle domande.

La direttiva prevede due moduli standard, uno per le domande di assistenza giudiziaria e uno per la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione della direttiva e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link collegati

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2004, che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

Decisione Della Commissione del 26 agosto 2005 che adotta un formulario per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio

SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Patrocinio a spese dello stato - Belgio

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Il Servizio pubblico federale Giustizia è competente a livello territoriale per tutto il Regno.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Sia gli uffici di consulenza legale che il Servizio pubblico federale Giustizia possono ricevere domande per posta.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Il Servizio pubblico federale Giustizia può ricevere le domande in olandese, francese e tedesco. Non saranno accettate lingue diverse da quelle indicate.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Bulgaria

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

L'autorità incaricata della ricezione e della spedizione è la seguente:

Ministero della giustizia

Direzione "Cooperazione giuridica internazionale e affari europei"

Unità "Cooperazione in materia civile"

Indirizzo amministrativo: ул. Славянска №1

Codice postale: 1040

Città di Sofia

Telefono: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Indirizzo elettronico: civil@justice.government.bg

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Le autorità incaricate della ricezione e della spedizione sono competenti per tutto il territorio bulgaro.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le domande di ammissione al gratuito patrocinio devono essere inviate al Ministero della giustizia per posta o depositate direttamente presso l'Ufficio di registrazione del Ministero.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

La domanda e i documenti che l'accompagnano devono essere redatti o tradotti in bulgaro.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Cechia

Legislazione Nazionale  (927 Kb) 

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione**Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione**

Competenza territoriale: Repubblica ceca.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Mezzi di comunicazione: titolare di licenza postale e fax.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda: Ceco, inglese.

Articolo 14, paragrafo 3: La Repubblica ceca accetta le domande di patrocinio anche in inglese.

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Germania

Legislazione nazionale  (79 Kb) 

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Per le richieste in uscita è competente il tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) nella cui giurisdizione il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente. I governi dei Länder possono attribuire per decreto i compiti di autorità giudiziaria richiesta a un tribunale distrettuale per i distretti giudiziari che includono diversi tribunali distrettuali. Nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia, l'autorità competente per la ricezione e per la trasmissione di domande di patrocinio a spese dello Stato delle persone fisiche nelle controversie transfrontaliere e per la trasmissione di domande di consulenze legali transfrontaliere sono i tribunale distrettuali del luogo in cui ha sede il tribunale regionale.

A norma dell'articolo 21, comma 1, prima frase della legge sul recupero dei crediti alimentari nelle relazioni con gli Stati esteri (*Auslandsunterhaltsgesetz - AUG*), l'organo mittente di una domanda di patrocinio gratuito nelle controversie transfrontaliere è il tribunale distrettuale competente per il distretto del tribunale regionale superiore (*Oberlandesgericht*), nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua dimora abituale.

Come indirizzo postale è indicato - ove disponibile - il "codice grandi utenti" (*Großkundenadresse*), altrimenti un indirizzo di casella postale. Per la corrispondenza ordinaria va utilizzato anzitutto il "codice grandi utenti", altrimenti l'indirizzo di casella postale. Per gli espressi e l'invio di pacchi postali (inclusi i pacchetti), deve essere indicato l'indirizzo completo.

Per la ricezione di richieste in entrata di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere, è competente il giudice (*Prozessgericht*) oppure il tribunale di esecuzione (*Vollstreckungsgericht*).

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Sono previste le seguenti modalità di comunicazione:

per la ricezione e la trasmissione: posta, compresi i servizi privati, fax.

Per le comunicazioni informali: telefono e posta elettronica (se è stato comunicato un indirizzo e-mail)

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Tedesco


Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.


Patrocinio a spese dello stato - Estonia

La direttiva 2003/8/CE, del Consiglio, è stata recepita nella legislazione nazionale estone mediante la  [legge sul patrocinio a spese dello Stato](#), entrata in vigore il 1° marzo 2005.

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione**Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione**

Le modalità della trasmissione di una domanda intesa ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato sono fissate all'articolo 10 della  [legge sul patrocinio a spese dello Stato](#).

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le richieste di patrocinio a spese dello Stato devono essere trasmesse per iscritto alla corte territorialmente competente per la contea. Il modulo di domanda è disponibile sul sito Web del ministero della giustizia  [sito web del ministero della giustizia](#) e in ogni corte e studio legale.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Le domande di patrocinio a spese dello Stato devono essere trasmesse in estone. Esse possono anche essere trasmesse in inglese se il patrocinio a spese dello Stato è richiesto da una persona fisica residente in un altro Stato membro dell'Unione europea o da un cittadino o da una persona giuridica di un altro Stato membro dell'Unione europea. Le domande trasmesse alla corte in un'altra lingua saranno rispedito al mittente.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Irlanda

Legislazione nazionale  (60 Kb) 

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Il nome e l'indirizzo della competente autorità «di trasmissione» o «di ricezione» è il seguente:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen
Co Kerry
Irlanda

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Competenza territoriale: Irlanda.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste: a mezzo postale e in linea all'indirizzo: <https://www.legalaidboard.ie/en/>

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Le lingue che si possono usare per compilare la domanda: l'inglese.

La lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie che l'autorità accetta, oltre alla propria: il francese.

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Grecia

Legislazione Nazionale  (183 Kb) [el](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Ministero della giustizia, della trasparenza e dei diritti umani

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Dipartimento della cooperazione giudiziaria internazionale per i procedimenti civili e penali

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις

96 Mesogion Av.

11527 Athens- Grecia

Telefono: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

La suddetta autorità è competente per tutto il territorio greco.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le domande vanno inviate per posta. In casi urgenti, possono essere trasmesse per fax o email, in attesa del ricevimento della domanda originale per posta.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Le domande vanno redatte in greco o in inglese.

Ultimo aggiornamento: 05/07/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Spagna

Legislazione Nazionale  (80 Kb) [es](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Non pertinente

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Comunicazioni: esclusivamente per posta o presentazione personale.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

La lingua che può essere usata per compilare la domanda è lo spagnolo; tuttavia, in futuro potrà essere notificata alla Commissione un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Francia

I testi legislativi di diritto nazionale sull'assistenza in giudizio sono i seguenti:

- [Legge 91-647](#) del 10 luglio 1991 sul patrocinio a spese dello Stato

- [Decreto n. 2020-1717](#) del 28 dicembre 2020 che applica la legge n. 91-647 del 10 luglio 1991 sul patrocinio a spese dello Stato e l'assistenza in giudizio nonché l'assistenza di un legale nei procedimenti extragiudiziari

- [Decreto del 30 dicembre 2020](#) relativo al contenuto del formulario per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato e alla lista dei documenti da allegare

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Ministero della giustizia, Servizio dell'accesso al diritto e alla giustizia e all'assistenza alle vittime, Ufficio dell'assistenza in giudizio

Indirizzo amministrativo: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francia

Tél.: +33 1 70 22 74 12

E-Mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Le zone geografiche che rientrano nella sua competenza sono la Francia del territorio metropolitano, i territori francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Mayotte, Guyana francese, Riunione) nonché Saint-Pierre e Miquelon.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

La posta va inviata al seguente indirizzo:

Ministero della giustizia, Servizio dell'accesso al diritto e alla giustizia e dell'assistenza alle vittime, Ufficio dell'assistenza in giudizio
13, place Vendôme
75042 Paris CEDEX 01
Francia

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Le domande vanno redatte esclusivamente in francese.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Croazia

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

L'autorità competente a inviare e ricevere domande nella Repubblica di Croazia è:

il Ministero della Giustizia e dell'amministrazione della Repubblica di Croazia (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Sito web: <https://mpu.gov.hr/>

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Il Ministero della Giustizia e dell'amministrazione della Repubblica di Croazia è l'autorità competente per tutto il territorio della Repubblica di Croazia.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Nella Repubblica di Croazia le domande sono accettate per posta ordinaria.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Nel caso in cui una parte domiciliata o residente in uno Stato membro dell'Unione europea intenda chiedere il patrocinio a spese dello Stato per una controversia dinanzi a un organo giurisdizionale nella Repubblica di Croazia, occorre presentare i pertinenti formulari e documenti tradotti in croato. Qualora una parte domiciliata o residente nella Repubblica di Croazia intenda chiedere il patrocinio a spese dello Stato per una controversia transfrontaliera dinanzi a un organo giurisdizionale in un altro Stato membro dell'Unione europea, il formulario della domanda e i documenti di accompagnamento saranno tradotti dal Ministero della Giustizia e dell'amministrazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del relativo Stato membro dell'Unione europea e dell'autorità di ricezione competente.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Italia

La materia in argomento è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),

del quale si trasmettono, in allegato, le relative norme  (256 Kb) [it](#).

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264

Posta elettronica:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Competenza unica nazionale del

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264 -

0039 06.6885.2180

Posta elettronica:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione a disposizione per la ricezione delle istanze sono previste due possibilità:

1) email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) Invio in plico raccomandato al seguente indirizzo:

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale SETTORE CIVILE

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

italiano, inglese

Ultimo aggiornamento: 13/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Cipro

Legislazione Nazionale  (73 Kb) 

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

L'autorità competente a trasmettere le domande presentate da persone con domicilio o residenza abituale a Cipro è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico.

L'autorità competente a ricevere le domande presentate da persone con domicilio o residenza abituale in uno stato membro diverso dalla Repubblica di Cipro è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico.

Indirizzo: Ministry of Justice and Public Order

125 Athalassas Avenue, 1461 Nicosia

Tel.: (+357) 22805950

Fax: (+357) 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

L'intero territorio della Repubblica di Cipro.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Posta, posta elettronica o fax.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Greco e inglese.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Lettonia

Legislazione nazionale  (152 Kb) 

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Il Servizio di assistenza giudiziaria (*Juridiskās palīdzības administrācija*) si trova a : Pils laukums 4, Riga, LV-1050, email: jpa@jpa.gov.lv. Informazioni per telefono: si può chiamare gratuitamente al numero 80001801 (informazioni sui servizi forniti dal Servizio di assistenza giudiziaria e sulle modalità per compilare i formulari)

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

La zona geografica di competenza dell'autorità che riceve e invia, vale a dire il Servizio di assistenza giudiziaria, copre tutto il territorio della Repubblica di Lettonia.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le domande presentate all'autorità competente per ottenere l'assistenza giudiziaria possono essere inviate per posta o depositate personalmente presso il Servizio di assistenza giudiziaria.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Il relativo formulario può essere compilato in lettone.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Lituania

Legislazione nazionale  (1016 Kb) 

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

L'ufficio per il patrocinio garantito dallo Stato (*Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba*), in qualità di autorità di ricezione e di trasmissione competente, esercita la propria competenza sull'intero territorio della Repubblica di Lituania.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le richieste possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo (posta, fax e mezzi di comunicazione elettronica).

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Si noti che le richieste di patrocinio a spese dello Stato e i documenti attestanti il diritto del richiedente a beneficiare del patrocinio garantito dallo Stato, presentati all'autorità di ricezione, devono essere tradotti in lituano o in inglese.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Patrocinio a spese dello stato - Lussemburgo

Legislazione Nazionale  (2031 Kb) [fr](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Ministère de la Justice

Indirizzo Amministrativo: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Non pertinente

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le domande di patrocinio a spese dello Stato inviate per posta si ricevono all'indirizzo del Ministero della Giustizia, L-2934 Luxembourg. In casi urgenti, qualora sia necessario un esame in tempi rapidi, la domanda di patrocinio a spese dello Stato si può trasmettere via fax ai numeri seguenti:

(352) 22 52 96 oppure

(352) 26 68 48 61

Alla trasmissione via fax deve seguire obbligatoriamente la trasmissione per via postale dell'originale della domanda di patrocinio a spese dello Stato.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Una domanda di patrocinio a spese dello Stato inviata al Lussemburgo deve essere redatta in una delle lingue amministrative vigenti, vale a dire: in lussemburghese: o

in francese: o

in tedesco

Ultimo aggiornamento: 12/08/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Ungheria

Legislazione nazionale  (134 Kb) [hu](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Il richiedente può presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato all'autorità competente di persona (per iscritto o a voce) o per posta.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Le lingue per la compilazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato sono l'ungherese o l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Malta

La direttiva è stata recepita mediante avviso legale (Ordni ta' I-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili  (48 Kb) [en](#)).

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

La competenza territoriale si estende all'isola di Malta e all'isola di Gozo.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le comunicazioni possono essere inviate:

- via fax (00356 25902859) o

- a mezzo posta:

Ir-Registratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda



La domanda può essere compilata in maltese o inglese.

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Paesi Bassi

I Paesi Bassi hanno recepito la direttiva CE nell'esistente legge sul patrocinio a spese dello Stato mediante la legge del 19 febbraio 2005 (Stb. 2005, 90), che è entrata in vigore il 2 marzo 2005. Da tale data, i nuovi articoli 23a – 23k prevedono il patrocinio a spese dello Stato nelle cause europee transnazionali.

Ciò era naturalmente possibile fin dal momento in cui la direttiva doveva essere recepita nel sistema giuridico olandese: 30 novembre 2004. [\(inglese\)](#)  (28 Kb) [en](#) [\(neerlandese\)](#)  (211 Kb) [nl](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Nella cause esclusivamente olandesi, questo Consiglio ha competenza solo per la parte occidentale dei Paesi Bassi. Ma nelle cause transnazionali ("europee") il Consiglio dell'Aia ha competenza per tutto il paese.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le domande possono essere inviate via fax o a mezzo posta. Il Consiglio dell'Aia accetta tuttavia richieste pure per e-mail (ma che spesso risultano incomplete).

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Le lingue per presentare domanda sono il neerlandese e l'inglese. Anche in francese o in tedesco.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Austria

Legislazione nazionale  (192 Kb) [de](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

L'autorità competente per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato in un altro Stato membro è il tribunale distrettuale austriaco nel cui territorio risiede il richiedente. Se l'attore ha un rappresentante legale, è competente anche il tribunale distrettuale nella cui giurisdizione risiede il rappresentante legale dell'attore.

L'organo ricevente la domanda di patrocinio a spese dello Stato da un altro Stato membro è il giudice austriaco dinanzi al quale il procedimento oggetto della domanda è o è stato trattato in primo grado. Se il procedimento non è ancora trattato in Austria, l'organo ricevente è il tribunale distrettuale nel cui territorio il convenuto ha il domicilio o la residenza abituale, altrimenti il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale di Innere Stadt Wien).

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste:

posta e fax.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda:

tedesco e inglese.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Polonia

Legislazione nazionale  (64 Kb) [pl](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Le autorità di trasmissione sono i tribunali regionali (*sądy okręgowe*).

Autorità di ricezione:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmipc@ms.gov.pl

Anche i tribunali circondariali (*sądy rejonowe*) e i tribunali regionali (*sądy okręgowe*) sono autorità di ricezione.

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Zone geografiche relative alla competenza delle autorità di trasmissione:

Le domande di patrocinio a spese dello Stato che devono essere trasferite in un altro Stato membro devono essere presentate al tribunale regionale nella cui giurisdizione il richiedente è domiciliato o è abitualmente residente.

Zone geografiche relative alla competenza delle autorità di ricezione:

Conformemente all'articolo 8, comma 1, della legge del 17 dicembre 2004 relativa al diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili pendenti negli Stati membri dell'Unione europea (Gazzetta Ufficiale (*Dziennik Ustaw*) del 2005, n. 10; atto 67), una domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere presentata direttamente al tribunale competente dell'esame della domanda, vale a dire al tribunale dinanzi al quale deve essere o sarà avviato il processo di merito; se la domanda è relativa al patrocinio a spese dello Stato per un processo esecutivo o per un'esecuzione forzata essa può essere presentata dinanzi al tribunale circondariale (*sąd rejonowy*) nella cui giurisdizione la decisione è eseguita o deve esserlo o in cui deve aver luogo l'esecuzione.

Il ministero della giustizia, in qualità di autorità di ricezione è geograficamente competente per tutte le domande di patrocinio a spese dello Stato rivolte alle giurisdizioni polacche da richiedenti aventi domicilio o residenza abituale in altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Mezzi di ricezione delle domande.

Le domande possono essere depositate direttamente presso le autorità di trasmissione o mediante mezzi postali.

Le domande possono essere depositate direttamente presso l'autorità di ricezione o mediante mezzi postali.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Lingue che possono essere utilizzate per redigere la domanda

Autorità di trasmissione: la domanda deve essere redatta in polacco o in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione accettata dallo stato membro dell'Unione europea a cui la domanda deve essere trasmessa.

Autorità di ricezione: la domanda deve essere redatta in polacco o in inglese.

Lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, diverse dal polacco, accettate dall'autorità di ricezione polacca: inglese

Ultimo aggiornamento: 04/09/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Portogallo

Cliccare qui per ottenere una copia della legge n. 34/2004  (240 Kb) , del 29 luglio e del decreto legge n° 71/2005  (240 Kb) , del 17 marzo (entrambi in portoghese).

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le domande possono essere presentate di persona o inviate per fax o per posta.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Coloro che sono residenti in un altro Stato membro dell'UE, ma che intendono chiedere il gratuito patrocinio in una causa per la quale sono competenti i giudici portoghesi possono inviare la loro domanda in **portoghese** o in **inglese**.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Romania

- Articoli 90 e 91 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile

- Ordinanza governativa d'urgenza n. 51/2008 relativa al patrocinio gratuito, approvata, con modifiche, dalla legge n. 193/2008, nella versione modificata

- Articoli da 42 a 44 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa ai diritti di bollo per atti giudiziari.

- Legge n. 51/1995 sull'organizzazione ed esercizio della professione forense, nella versione modificata

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

L'autorità di trasmissione rumena è

il ministro della Giustizia, Direzione diritto internazionale e cooperazione giudiziaria (*Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară*)
Servizio per la cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale (*Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială*)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

L'autorità di ricezione rumena può essere

il Ministro della Giustizia

Direzione diritto internazionale e cooperazione giudiziaria

Servizio per la cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

o il giudice rumeno avente competenza territoriale/materiale

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Per quanto riguarda gli organi riceventi, conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 51/2008 relativa al patrocinio gratuito in materia civile, approvata con le modifiche e le integrazioni della legge n. 193/2008, successivamente modificata a integrata, *la domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato va presentata all'organo giurisdizionale competente per la causa relativamente alla quale si chiede il patrocinio, e il caso di domanda di patrocinio per ottenere l'esecuzione di una decisione la domanda va presentata all'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.*

Qualora non sia possibile accertare quale sia l'organo competente, la competenza spetta al giudice della circoscrizione territoriale nella quale è domiciliato o risiede il richiedente.

Conformemente all'articolo 43 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 51/2008 relativa al patrocinio gratuito in materia civile, approvato con le modifiche e le integrazioni della legge n. 193/2008, successivamente modificata a integrata, qualora non sia possibile accertare, alla data della domanda di patrocinio, quale sia l'organo competente, organo giurisdizionale competente è il Tribunale di Bucarest.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

La domanda deve essere spedita tramite servizio postale.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

La domanda e i relativi documenti devono essere tradotti in rumeno e presentati nella suddetta lingua.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Slovenia

 **Zakon o brezplačni pravni pomoči (legge sul gratuito patrocinio)**

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

L'autorità di ricezione e trasmissione in Slovenia è la seguente:

Ministrstvo za pravosodje
Župančičeva 3
SLO-1000 Ljubljana
Tel.: (+386) 1 369 53 42
Fax: (+386) 1 369 57 83
E-mail: gp.mp@gov.si

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Territorio per il quale è competente:

il Ministro della giustizia che ha giurisdizione per il territorio della Repubblica di Slovenia.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

I mezzi con i quali può ricevere le domande:

le richieste di gratuito patrocinio possono essere inviate per posta.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Lingua per compilare la domanda: sloveno.

Ultimo aggiornamento: 04/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Slovacchia

Legge nazionale: legge sul patrocinio a spese dello Stato

La [legge n. 327/2005](#) sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato alle persone in condizioni di privazione materiale, di modifica e integrazione della legge n. 586/2003 sulla professione di avvocato, che modifica e integra la legge n. 455/1991 sulle attività commerciali e artigianali ("živnostenský zákon"), come modificata da ultimo dalla legge n. 8/2005, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

L'autorità competente per il riconoscimento e il trattamento è il Centro per il patrocinio a spese dello Stato ("Centrum právnej pomoci"). Le domande devono essere consegnate a mano o inviate al centro per il patrocinio a spese dello Stato competente per il luogo di residenza o di domicilio del richiedente.

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Il Centro per il patrocinio a spese dello Stato è responsabile dell'intero territorio della Repubblica slovacca.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

La domanda è presentata utilizzando un modulo all'uopo previsto, per iscritto, per via elettronica, con firma elettronica certificata o tramite il portale della pubblica amministrazione centrale ("Ústredný portál verejnej správy").

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Lingua in cui le applicazioni possono essere trasmesse: slovacco.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Finlandia

Legislazione Nazionale  (659 Kb) [en](#)

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Il Ministero della Giustizia e gli uffici per il patrocinio a spese dello Stato hanno competenza in tutta la Finlandia.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le domande possono essere consegnate brevi manu all'autorità di ricezione, oppure possono essere inviate per posta, fax o, a determinate condizioni, per e-mail (per informazioni supplementari si veda l'indirizzo web: <http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html>)

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

L'autorità di ricezione accetta le domande in finlandese, in svedese o in inglese.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Svezia

Direttiva 2003/8/CE del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

La presente costituisce una comunicazione ai sensi degli articoli 14, paragrafo 4 e 21, paragrafo 1 dell'atto summenzionato.

La direttiva è stata recepita tramite le seguenti [disposizioni nazionali](#)  (1693 Kb) [sv](#):

Si veda la tavola di concordanza nell'allegato 1 e il testo legislativo negli allegati 2 e 3. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° novembre 2004.

Inoltre la Svezia adempie ai propri obblighi previsti dalla direttiva attraverso le disposizioni della legge sul patrocinio giudiziario (*rättshjälpslagen*, 1996:1619, allegato 4) e delle disposizioni contenute nell'ordinanza relativa al patrocinio giudiziario (*rättshjälpsförordningen*, 1997:404, allegato 5); capo 5 articoli 6 e 8,

capo 33 articolo 9 e capo 36 articolo 24 del codice di procedura giudiziaria (*rättegångsbalken*, allegato 6); articoli 26, 50 e 52 del codice di procedura amministrativa (*förvaltningsprocesslagen*, 1971:291, allegato 7); articolo 8 della legge di procedura amministrativa (*förvaltningslagen*, 1986:223, allegato 8); e articolo 48 della legge sulle questioni giudiziarie (*lagen om domstolsärenden*, 1996:242, allegato 9).

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

- Ministero della giustizia (*Justitiedepartementet*)

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Non pertinente.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Il Ministero della giustizia può accettare una domanda di patrocinio giudiziario trasmessa mediante posta, corriere o fax oppure mediante altro mezzo previo accordo individuale.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

La domanda può essere fatta in svedese o in inglese (si vedano gli articoli 11c-d dell'ordinanza relativa al patrocinio giudiziario).

Ultimo aggiornamento: 22/09/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Patrocinio a spese dello stato - Inghilterra e Galles

Conformità del Regno Unito alla direttiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Articolo 15 - Trattamento delle domande

I sistemi informatici delle autorità responsabili nel Regno Unito del patrocinio gratuito a spese dello Stato garantiscono che i richiedenti siano informati del ricevimento delle domande e dell'adozione di decisioni in merito.

L'autorità competente fornisce sempre una motivazione alla base dei rigetti totali o parziali delle domande.

In Inghilterra e Galles, per la maggior parte delle forme di patrocinio gratuito a spese dello Stato esiste un diritto di impugnazione dinanzi a un gruppo indipendente di giuristi aventi esperienza di pratica privata. Anche in Scozia esistono procedure per il riesame delle domande rigettate per il patrocinio gratuito a spese dello Stato. Tali domande rigettate, relativamente al Regno Unito, possono essere oggetto di impugnazione da parte degli organi giurisdizionali mediante un controllo di legittimità.

Articolo 16 - Modello di formulario


In Inghilterra e Galles il modello stabilito nella direttiva conferisce al richiedente il diritto a ottenere consulenza legale nella fase precontenziosa. Per tutti i richiedenti, al fine di procedere alla rappresentanza legale si possono richiedere ulteriori informazioni o modelli. L'avvocato che fornisce la consulenza iniziale assiste il cliente nella preparazione delle ulteriori informazioni o nella compilazione dei modelli eventualmente richiesti.


La Scozia accetta il modello di formulario per le domande di patrocinio gratuito a spese dello Stato a fini di rappresentanza dal novembre 2004, tuttavia non è ancora in grado di introdurre misure che consentano di accettare domande in Fase precontenziosa e assistenza ai sensi della direttiva. Tuttavia il vigente regime di consulenza e patrocinio consente di accedere alla fase precontenziosa ai richiedenti transfrontalieri, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza.

Così come accetta il modello di formulario della direttiva, il Regno Unito accetta domande di patrocinio gratuito a spese dello Stato provenienti da persone che si avvalgono dei propri modelli nazionali nelle controversie transfrontaliere.

Disposizioni finali

In relazione all'articolo 18, al seguente indirizzo figurano tutte le informazioni e le linee guida sul patrocinio gratuito a spese dello Stato nel Regno Unito:

Legal Services Commission for England and Wales (Commissione per i servizi legali dell'Inghilterra e del Galles):  <http://www.legalservices.gov.uk/>

Consiglio per il patrocinio gratuito a spese dello Stato per la Scozia:  <http://www.slab.org.uk/>

Northern Ireland Legal Services Commission (Commissione per i servizi legali dell'Irlanda del Nord): <http://www.niisc.org.uk/>

Nota sul recepimento per l'attuazione nel Regno Unito della direttiva sul patrocinio gratuito a spese dello Stato  (104 Kb) 

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Si accettano domande a mezzo postale (anche tramite Document Exchange) o per posta elettronica al summenzionato indirizzo. Si accettano anche le domande provenienti da avvocati intese ad adottare misure urgenti a nome dei clienti prima della presentazione e dell'accertamento della domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Si accettano le domande in inglese. Il Central Customer Services Team è in grado di trattare le traduzioni delle domande o dei documenti se richiesto dall'autorità ricevente.

Ultimo aggiornamento: 15/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.